

4.2.2.8.

Direttive concernenti gli studi di perfezionamento per il Master of Advanced Studies (MAS) nel campo dell'insegnamento

del 15 dicembre 2005

1. Basi legali

- Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998,
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999,
- Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e i diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000,
- Regolamento concernente la denominazione nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005,
- Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati di formazione complementare nel campo dell'insegnamento del 17 giugno 2004.

2. Principi

La CDPE regola gli studi di perfezionamento per il titolo di Master of Advanced Studies (MAS) nel campo dell'insegnamento, in modo da garantire la qualità dei diplomi e di avere un livello di esigenze paragonabile per tutti i diplomi.

Si lascia, invece, all'apprezzamento dei singoli istituti di formazione degli insegnanti di definirne i particolari, secondo i propri regolamenti.

I programmi di perfezionamento che portano ad un MAS nel campo dell'insegnamento devono completare l'offerta di perfezionamento esistente a livello delle scuole universitarie e devono, se possibile, essere proposti in collaborazione o d'accordo con le scuole universitarie.

I programmi di perfezionamento devono essere strettamente legati ai campi di specializzazione in materia di insegnamento e di ricerca dell'istituto di formazione che li propone.

3. Riconoscimento

La richiesta per il riconoscimento a livello nazionale del diploma MAS può essere inviata alla CDPE a partire dal momento in cui la CDPE ha già riconosciuto i diplomi d'insegnamento rilasciati in almeno uno dei cicli di studio dell'istituto interessato. I diplomi di MAS possono essere riconosciuti dal Comitato della CDPE su proposta del Segretariato generale. Per il riconoscimento di un diploma, l'istituto richiedente deve poter attestare un'organizzazione del settore per gli studi di perfezionamento adeguata allo scopo.

4. Criteri di riconoscimento

1. Ammissione: l'accesso agli studi di perfezionamento che portano ad un MAS esige il possesso di un diploma rilasciato da una scuola universitaria o di un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE. Le persone che non sono titolari di un tale diploma possono tuttavia aver

accesso agli studi a partire dal momento in cui la loro attitudine per seguire gli studi è attestata in un altro modo.

2. Organizzazione degli studi: gli studi di perfezionamento che portano ad un MAS possono essere proposti in blocco o sotto forma di moduli (per esempio, somma di corsi postdiploma seguiti in una o più scuole universitarie). Devono sempre concludersi con un lavoro di master.
3. Volume degli studi: gli studi di perfezionamento che portano ad un MAS comprendono un minimo di 60 crediti calcolati secondo il European Credit Transfer and Accumulation System ECTS.¹
4. Struttura degli studi: l'insegnamento con presenza rappresenta almeno il 20% degli studi di perfezionamento che portano ad un MAS.
5. Piano di studio e regolamento di diploma: gli studi di perfezionamento che portano ad un MAS si appoggiano ad un piano di studio nel quale sono precisati il piano orario, gli obiettivi della formazione, e anche le competenze finalizzate nei diversi settori d'apprendimento. Elaborazione e ritocchi del piano di studio sono di competenza della scuola universitaria, dopo ogni modifica bisogna inviare alla CDPE il nuovo esemplare del piano di studi. Le modalità di rilascio del diploma sono definite in un regolamento del diploma.
6. Diploma di MAS: la persona che ottiene un risultato sufficiente in tutte le prestazioni richieste e che raccoglie il numero di crediti necessari, ottiene dall'istituto di formazione frequentato un diploma di MAS.
7. Titolo: il o la titolare di un diploma di MAS ha l'autorizzazione di portare il titolo previsto nel *Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo*

¹Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002.

della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005.

8. Corsi postdiploma e corsi di perfezionamento: per i corsi postdiploma e i corsi di perfezionamento non sono rilasciati dei diplomi, ma dei certificati o degli attestati a secondo della decisione dell'organo responsabile dell'istituto di formazione competente.

Berna, 15 dicembre 2005

In nome del Consiglio delle scuole universitarie professionali (SUP) della CDPE

Il presidente:
Rainer Huber, Consigliere di Stato

La segretaria:
Madeleine Salzmänn